



Berna, 18 giugno 2018

Adeguamento delle direttive sull'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale

Gentili Signore, Egregi Signori,

la CAV PP ha aggiornato e completato le direttive sull'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale (D – 01/2012). Le modifiche consistono in precisazioni di carattere non materiale (articoli concernenti lo scopo, il campo d'applicazione e la comunicazione di eventuali cambiamenti), in alcune novità e nella soppressione di vari commenti che si riferivano alla fase iniziale della procedura di abilitazione del 2012, che ora non sono più d'attualità (abilitazione provvisoria).

Sono inoltre state aggiunte disposizioni concernenti la pubblicazione nel conto annuale e la regolamentazione delle firme, che riguardano in particolare le persone giuridiche in possesso di un'abilitazione quali periti in materia di previdenza professionale.

- Se un istituto di previdenza incarica una persona giuridica di svolgere i compiti di cui all'articolo 52e LPP, è a quest'ultima, in qualità di partner contrattuale dell'istituto di previdenza, e non al perito esecutore che incombe la responsabilità dal punto di vista giuridico. È pertanto necessario che dal conto annuale emerga chiaramente chi svolge l'attività di perito (perito esecutore, persona fisica) e chi ha ricevuto il mandato peritale (partner contrattuale, persona fisica o giuridica). Sia il perito esecutore che il partner contrattuale devono essere abilitati quali periti in materia di previdenza professionale.
- Poiché in qualità di partner contrattuale la persona giuridica assume la responsabilità giuridica, tutti i documenti previsti per legge e quelli giuridicamente rilevanti vanno firmati sia dal perito esecutore che dalla persona giuridica in questione secondo il diritto di firma nel registro di commercio.

Le modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2018.

**Commissione di alta vigilanza della
previdenza professionale CAV PP**